

INFRAZIONI RICONDUCEBILI AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(aggiornato al D.P.R. 134/2025)

Art. 1 - PREMESSA

Il presente documento nasce dall'esigenza dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Del Bene" di tutelare e promuovere il benessere psicofisico, emotivo e relazionale degli alunni all'interno della comunità scolastica. Il contesto educativo e le relazioni, sia in presenza sia in rete, incidono profondamente sul clima scolastico e sulla qualità della vita degli studenti. In conformità con quanto previsto dalle Leggi 71/2017, 70/2024 e in ultimo, dal D.P.R. 134/2025, l'Istituto integra il proprio Regolamento di disciplina al fine di rafforzare le azioni di prevenzione, rilevazione e gestione delle condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. L'integrazione si colloca nell'ottica di un'educazione alla cittadinanza digitale, volta a promuovere l'uso consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie. Il Regolamento recepisce e integra i protocolli operativi relativi alla tutela delle vittime di bullismo e cyberbullismo, garantendo interventi tempestivi, il coinvolgimento della famiglia e, qualora necessario, la collaborazione con servizi territoriali e specialistici. In coerenza con quanto previsto dal DPR 134/2025, la scuola e le famiglie si impegnano a collaborare per individuare tempestivamente episodi di bullismo e cyberbullismo, uso o abuso di alcol o sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza. Le misure previste non hanno carattere meramente punitivo, ma si configurano come strumenti educativi finalizzati allo sviluppo del senso di responsabilità individuale e collettiva, all'accompagnamento degli studenti verso comportamenti corretti e rispettosi e al ripristino di relazioni positive. L'obiettivo primario è quello di offrire agli autori delle condotte scorrette percorsi di riflessione e rielaborazione, favorendo cambiamenti comportamentali significativi. In caso di mancata collaborazione della famiglia o di recidiva, l'Istituto potrà segnalare la situazione ai Servizi Sociali competenti. Nei casi di particolare gravità, configurabili come reato, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione alle Autorità competenti e alla Polizia Postale.

Art. 2 - BULLISMO E CYBERBULLISMO: RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti, prevenuti e contrastati da tutta la comunità scolastica, nel pieno rispetto della normativa vigente. Costituiscono riferimento fondamentale:

- gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;

- gli artt. 581, 582, 595, 610, 612 e 635 del Codice Penale, relativi a percosse, lesioni personali, diffamazione, violenza privata, minaccia e danneggiamento;
- gli artt. 2043, 2046, 2047, 2048 e 2051 del Codice Civile, in materia di responsabilità civile e responsabilità dei genitori, tutori, insegnanti e sorveglianti;
- gli artt. 331, 332 e 333 del Codice di procedura penale, relativi all'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- la Legge n. 71/2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") e la Legge n. 70/2024 ("Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo");
- il D.P.R. 249/1998 e il D.P.R. 235/2007, recanti lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" e il "Patto di corresponsabilità";
- la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 e le successive Linee di indirizzo ministeriali;
- il D.M. 18 del 13 gennaio 2021, contenente le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo";
- il D.P.R. 134/2025 ("Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), che rafforza gli obblighi di tutela dei minori, disciplina le procedure di segnalazione alle Autorità competenti e definisce il ruolo delle istituzioni scolastiche nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, sia in presenza sia online.

Tali riferimenti costituiscono il quadro normativo entro cui l'Istituto definisce le proprie azioni di prevenzione, formazione, vigilanza e intervento, con l'obiettivo di garantire un ambiente educativo sicuro e rispettoso.

Art. 3 - INTERVENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo sono classificate come violazioni di particolare gravità e richiedono sempre un intervento educativo tempestivo e strutturato. La scuola adotta provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti accertati. Ogni misura disciplinare deve perseguire finalità rieducative, favorendo la consapevolezza del danno arrecato alla vittima, la riflessione sulle conseguenze delle azioni compiute e la ricostruzione delle relazioni. Sono privilegiati, quando possibile, interventi di natura riparativa e attività che promuovano l'assunzione di responsabilità. Il bullo o il cyberbullo, spesso non pienamente consapevole della sofferenza provocata, deve essere aiutato a sviluppare empatia e responsabilità attraverso attività guidate che favoriscano la comprensione del danno arrecato, la condivisione del vissuto della vittima e la rielaborazione critica della condotta messa in atto.

Il Consiglio di classe può deliberare sanzioni disciplinari fino a 15 giorni di sospensione e può prevedere, misure educative quali attività riparative, percorsi guidati di riflessione, incontri formativi, attività di cittadinanza attiva e solidale. Le sospensioni superiori ai 15 giorni sono

disposte dal Dirigente scolastico, previa delibera del Consiglio di Istituto, che valuta la gravità dei fatti e l'eventuale recidiva. Nei casi in cui la condotta integri una violazione prevista come reato, il Dirigente scolastico in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione, è tenuto, ai sensi della normativa vigente, a effettuare segnalazione o denuncia alle Autorità competenti, incluse le Forze dell'Ordine e se necessario, la Polizia Postale. Per le situazioni di particolare gravità, oltre agli atti dovuti verso le Autorità, la scuola attiva percorsi personalizzati di recupero, accompagnamento e reinserimento nella comunità scolastica e sociale, con il coinvolgimento della famiglia e degli eventuali servizi territoriali.

Le seguenti indicazioni sintetizzano le principali misure previste dal D.P.R. 134/2025 in materia di prevenzione dei comportamenti a rischio e di gestione dei provvedimenti disciplinari nelle istituzioni scolastiche.

Allontanamento fino a 2 giorni

Il consiglio di classe prevede attività di riflessione sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento disciplinare. Le attività si svolgono a scuola e sono affidate a docenti individuati dall'istituto.

Allontanamento da 3 a 15 giorni

Il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, proporzionate alla durata dell'allontanamento. Tali attività si svolgono presso strutture esterne convenzionate con la scuola. Il mancato svolgimento delle attività incide sul voto di comportamento. Se le strutture non sono disponibili, le attività vengono svolte nella comunità scolastica. Il consiglio di classe può prolungare tali attività per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento.

Allontanamento oltre 15 giorni

La scuola, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con servizi sociali e autorità giudiziaria, attiva un percorso educativo volto al recupero, alla responsabilizzazione e al reinserimento dello studente. L'allontanamento superiore a 15 giorni può essere disposto anche in caso di reati o comportamenti violenti che ledono la dignità o la sicurezza delle persone. La durata è commisurata alla gravità del fatto o al persistere della situazione di pericolo.

Art. 4 - PROCEDURA DI INTERVENTO

In presenza di segnalazioni relative a episodi di bullismo o cyberbullismo, l'Istituto attiva la procedura interna prevista nel "Codice bullismo e cyberbullismo".

Art. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni collegate a comportamenti di bullismo e cyberbullismo sono sanzionate in base alla loro natura e gravità, sia se commesse in presenza sia in ambiente virtuale. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate e ispirate ai principi di gradualità e riparazione del danno, tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Sono considerate sanzionabili tutte le infrazioni sotto descritte che vanno ad interferire nelle relazioni tra personale docente e alunni, nonché tra alunni dell'istituto scolastico, sia che avvengano nell'edificio scolastico, sia al di fuori di esso, che avvengano in luogo sia reale che virtuale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: in chat, in social, via cellulare/telefono, in videogiochi via web o offline).

Infrazione	Sanzione	Organo competente	Sanzione alternativa / accompagnatoria
1. Atti di bullismo verbali diretti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili.	Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: <ol style="list-style-type: none"> 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni; 2. ricerca su tematiche del bullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. • Esclusione dalle uscite didattiche. • Attività di cittadinanza attiva e solidale (per sospensione maggiore di 2 giorni).
2. Atti di bullismo fisici diretti	Allontanamento dalle lezioni proporzionato alla gravità e alla durata del fatto.	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto	Stesse misure del punto 1
3. Atti di bullismo indiretti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili, o si configura come discriminatorio per etnia, credo religioso, orientamento sessuale.	Consiglio di classe	Stesse misure del punto 1
4. Sostenere il bullo, unendosi all'azione aggressiva di cui ai punti 1.-2.-3.	Convocazione dei genitori a colloquio con il Dirigente scolastico. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto.	Dirigente scolastico / Consiglio di classe	Stesse misure del punto 1
5. Atti di cyberbullismo scritto-verbale	Allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:

	<p>gravità e alla durata nel tempo del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione da 1 a 15 giorni (CdC); - sospensione oltre 15 giorni, non ammissione all'anno successivo/all'Esame di Stato (Cdl) 		<p>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni;</p> <p>2. ricerca e riflessione su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione dalle uscite didattiche. • Attività di cittadinanza attiva e solidale (per sospensione maggiore di 2 giorni).
6. Atti di cyberbullismo visivo	Come punto 5	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto	Stesse misure del punto 5
7. Esclusione (estromissione sistematica intenzionale dall'attività online)	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili, o si configura come discriminatorio per etnia, credo religioso, orientamento sessuale.	Consiglio di classe	Stesse misure del punto 5
8. Impersonificazione (furto d'identità, furto, appropriazione, uso indebito e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.)	Come punto 5	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto	Stesse misure del punto 5
9. Sostenere l'atto di cyberbullismo (anche come spettatore passivo)	Convocazione dei genitori a colloquio con il Dirigente scolastico. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto.	Dirigente scolastico / Consiglio di classe	Stesse misure del punto 5

In caso di fatti/comportamenti di particolare gravità che violano il codice penale, come visto, potrà essere prevista una sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni con provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto. Si procederà inoltre alla denuncia alle autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale in collaborazione con i servizi socio-educativi. Il Consiglio di classe, ai fini dell'elaborazione collegiale della valutazione sul comportamento, dovrà tener conto delle infrazioni e relative sanzioni comminate ai ragazzi e contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Tale regolamento costituisce integrazione del regolamento di disciplina ed è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
- 2.** Esso viene pubblicato sul sito web e nell'albo online.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a partire dalla data di approvazione di esso da parte del Consiglio d'Istituto.